

## **FAC SIMILE CONVENZIONE**

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE ..... PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CONTRASTO E LOTTA ALLA MAFIA E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'.DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)  
Anni 2019 -2021**

### **Tra**

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Servizi alla Persona, Dott. Mauro Zuntini - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, in ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. del.....;

**e**

..... nato a ..... e residente in ..... via ..... (C.F.....), in qualità di legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore .....(in seguito "Ente") con sede in Via..... C.F./P.IVA .....

### **Premesso che:**

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *"attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa"* trattandosi di *"manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria"*;
- la Legge 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" secondo la quale all'art. 1 *"La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale"*;
- la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali *"anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari"*;
- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, "Codice del Terzo Settore", art. 2, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"* e che *"ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,*

*solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;*

- L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

### **Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Finalità**

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte dell'Ente delle attività di seguito descritte:

.....

#### **Art. 3- Durata**

La durata della convenzione è stabilita in anni 3 , da.....a.....

L'Amministrazione si riserva, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo per altri 3 anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte; l'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

#### **Art. 4 – Responsabilità e obblighi**

L'Ente esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'Ente esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Ente stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

#### **Art. 5 – Supporto del Comune di Cento e modalità di liquidazione dell'importo**

Il Comune eroga all'Ente un importo complessivo di €. 7.500,00 , per il triennio 2019-2021.

L'erogazione del contributo assegnato avverrà secondo le seguenti modalità:

Per l'anno 2019:

- acconto, dietro espressa richiesta, fino ad un massimo dell'70% oltre IVA, se e in quanto dovuta, entro il mese di ottobre 2019;
- saldo entro il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per l'anno 2019, che verrà erogato entro il 28 febbraio 2020.

Per gli anni 2020 e 2021

- acconto, dietro espressa richiesta, fino ad un massimo dell'70% oltre IVA, se e in quanto dovuta, entro il primo semestre di ciascun esercizio;
- saldo entro il 31 dicembre di ogni esercizio.

Al termine di ciascun anno l'erogazione del contributo avverrà a seguito di specifica e documentata richiesta, corredata dalla presentazione delle attività effettuate nel corso dell'anno di riferimento, a firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, comprendente: relazione consuntiva, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività svolta (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, collaborazioni e *partnership* attuate, numero spettatori), rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, corredato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Inoltre ai fini dell'erogazione del saldo finale l'Ente dovrà anche produrre una relazione dell'attività triennale svolta, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti.

Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute nel triennio pari o superiore all'importo assegnato, il Comune di Cento provvederà a ridurre la cifra da erogare per il rimborso spese e qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Ente, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla presente convenzione, l'Ente si impegna a restituire entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

Il contributo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere:

- la realizzazione parziale dell'iniziativa;
- disavanzo (differenza tra spese ed entrate) inferiore di oltre il 20% rispetto a quello del piano economico presentato;

Il contributo non sarà liquidato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Ente il Comune si impegna a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'Ente nell'attività di progettazione e realizzazione degli eventi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'Ente nell'attività di comunicazione e promozione;
- fornire spazi e/o aree comunali, attrezzatura e strumentazione in dotazione al Comune di Cento utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente e previa disponibilità delle stesse. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Ente assegnatario, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

## **Art. 6 - Spese ammissibili e inammissibili**

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle iniziative e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento dell'iniziativa, per un importo non superiore a € 300,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

#### **Art. 7 - Responsabilità / Coperture assicurative**

L'Ente esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'Ente stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi.

L'Ente esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Ente stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Ente si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Ente l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le

operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

#### **Art. 8 – Statuto e Atto Costitutivo dell’Ente**

Lo Statuto dell’Ente, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9 – Accertamenti e controlli sull’attività**

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull’attività svolta dall’Ente rispetto alle attività esercitate, anche con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

#### **Art. 10 – Personale dell’Ente e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l’Ente risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l’Ente ed i suoi dipendenti o prestatori d’opera.

L’Ente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera.

#### **Art. 11 - Cause di risoluzione, decadenza**

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all’assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all’Ente, in caso di:

- scioglimento dell’Ente o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell’Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l’omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell’Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all’art. 7;
- frode dimostrata dall’Ente assegnataria in danno agli utenti, all’Amministrazione o ad altre associazioni, nell’ambito dell’attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all’immagine dell’Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L’Ente potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l’Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

#### **Art. 12 - Controversie**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai soli fini della presente selezione e delle attività dell'Amministrazione Comunale in relazione alla promozione degli Enti del terzo settore e per la gestione della convenzione.

### **Art. 14 – Norme finali e fiscali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Ente sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cento, ....

Il Comune di Cento  
Il Dirigente Servizi alla Persona e Servizi  
Culturali Dott. Mauro Zuntini

---

L'Ente .....  
Il Presidente/Legale  
Rappresentante Sig./Dott.....

---